



COMUNE DI SAN TEODORO

COMUNE DI SAN TEODORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 04/08/2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2020.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Agosto alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO	SI
MELINU ALBERTO	SI
CIDDA MASSIMILIANO	SI
SANNA MONICA	SI
FIDELI MARCELLO	SI
BRANDANO ALESSANDRO	SI
DEMURO DAVIDE	SI
SANNA JUNIO SALVATORE	--
OGGIANO MASSIMO ONORATO	SI
COSTAGGIU GAVINO	SI
DERETTA RITA	SI
COSSU PANCRAZIO	SI
LAI CRISTIAN	--

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, MURGIA GIOVANNAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio, sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e successivi, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 (comma modificato dall'art. 1, comma 27 della L. 208/2015).

654. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (*.....omissis*).

688. (*.....omissis*) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. (*.....omissis*)

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2016, in vigore dal 1 gennaio 2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni di approvazione di regolamenti e delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 174 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;;

RICHIAMATI

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con il decreto legge n. 18/2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid -19*” in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- l'articolo 106, comma 3-*bis* del D.L. 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020). che differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), rinviando con questa misura l'entrata in vigore delle nuove modalità di cui alla Deliberazione 31 Ottobre 2019 n. 443/2019 dell'Autorità di regolamentazione per l'energia reti ed ambiente ARERA;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 660 della Legge 27-12-2013 n. 147, che stabilisce: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659”;
- il vigente Regolamento della disciplina della TARI che prevede una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa da riservare ad alcune categorie maggiormente penalizzate dall'introduzione della TARI, o particolari agevolazioni;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI di cui al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTI:

- la Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6 e del 25 Marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 n. 1 del recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- i successivi DPCM del 04 Marzo 2020, del 09 Marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 10/04/2020, relativi alle Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la Nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 con la quale si esplicitano le modalità per disporre delle riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza del virus Covid-19;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504; • l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; • il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

EVIDANZIATO che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che il Comune di San Teodoro ai sensi del richiamato comma 5, articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, intende approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, disponendo contestualmente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche redatto a cura del gestore del servizio;

RAVVISATA quindi l'opportunità che il Comune si faccia parte attiva nei confronti del proprio soggetto gestore affinché si attivi a predisporre il PEF in conformità alle nuove prescrizioni dettate da ARERA;

VISTO lo schema dei costi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. per l'anno 2020, trasmesso dal responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni Geom. Manueddu;

SENTITA la relazione introduttiva del Consigliere Melinu, Assessore al bilancio, riportata integralmente nell'elaborato 1 che, ancorché, non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe TARI per l'anno 2020;

Con n. 8 voti favorevoli (gruppo di maggioranza) e n. 3 astenuti (gruppo di minoranza), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa

DI **APPROVARE** per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), determinate ai sensi del richiamato comma 5, articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disponendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come risultanti dal seguente prospetto:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. COMPONENTI	TARIFFA FISSA A MQ	TARIFFA VARIABILE QUOTA ANNUA
1	1,05	22,17
2	1,23	51,73
3	1,40	66,50
4	1,51	81,28
5	1,56	107,15
≥ 6	1,54	125,62

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TARIFFA FISSA A MQ	TARIFFA VARIABILE A MQ
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,65	€ 0,70
2 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 1,00	€ 0,90
3 - Stabilimenti balneari	€ 1,50	€ 1,20
3 Bis - Parcheggi a pagamento in aree scoperte	€ 0,50	€ 0,88
4 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,65	€ 0,65
5 - Alberghi con ristorante	€ 2,00	€ 2,05

6 - Alberghi senza ristorante	€ 1,65	€ 0,95
7 - Case di cura e riposo	€ 1,50	€ 1,15
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,40	€ 1,35
9 - Banche, istituti di credito	€ 1,00	€ 0,65
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta	€ 1,45	€ 1,60
11 - Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze	€ 1,95	€ 2,05
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, parrucchiere)	€ 1,30	€ 1,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,80	€ 1,55
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,20	€ 1,05
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,55	€ 0,95
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,20	€ 6,30
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,30	€ 5,20
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria, generi alimentari	€ 3,60	€ 3,10
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,80	€ 2,40
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 9,03	€ 5,27
21 - Discoteche, night club	€ 2,95	€ 1,70

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

PARERE FAVOREVOLE

Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Dr. V. Varruciu)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO

Il Segretario Generale

MURGIA GIOVANNAMARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 10/08/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

San Teodoro, li 10/08/2020

Segretario Comunale

MURGIA GIOVANNAMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, li 04/08/2020

Il Segretario Comunale

MURGIA GIOVANNAMARIA